

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra Roma Capitale – Municipio Roma V

e

l'Associazione AGRO-CLUB ROMA 7

per

l'affidamento in comodato d'uso dei lotti denominati Lotto 1 – Parco Alessandrino / Tor Tre Teste e
Lotto 2 – Parco di Tor sapienza, in cui realizzare e gestire il progetto Orti/Giardini Urbani

ATTO DI CONVENZIONE

Addì 17 del mese di Gennaio dell'anno 2024

tra

- Roma Capitale, Municipio Roma V, codice fiscale 02438750586, rappresentato da Paolo Palmucci in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra
- il/la Sig. Luigi Zarrillo, nato a Caserta (CE) il 19/05/1975 Legale rappresentante dell'Associazione AGRO-CLUB Roma 7 con sede legale in Roma (RM) indirizzo via delle Petunie n. 55 cap 00171 C.F. 97722230584

PREMESSO

che con D.D. n. 38° del 24.01.2002 è stato istituito il Servizio Orti urbani (ex Servizio IV della VIII U.O. “Progetti Speciali” del X Dipartimento “Ambiente”) con il compito di censire gli orti urbani e spontanei presenti soprattutto in zone a verde in condizioni di degrado, abbandono e/o marginalità, la cui presenza era consolidata già da decenni;

che la Giunta Capitolina, nella seduta dell'11 ottobre 2006, ha approvato una Memoria avente ad oggetto la “Realizzazione di Aree ad Orti Urbani nel Comune di Roma”, dando mandato al Dipartimento X (ora Dipartimento Tutela Ambientale) di redigere un Regolamento che definisse criteri e modalità di realizzazione, assegnazione e gestione delle Aree ad Orti Urbani e Sociali”;

che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno degli Orti/giardini Urbani (OGU) ha avuto un notevole incremento come dimostrato dalle numerosissime richieste da parte dei cittadini singoli o

in gruppi costituiti di avere in assegnazione gratuita un'area da adibire ad orto/giardino condiviso ove realizzare progetti proposti dagli stessi;

che con delibera di Assemblea Capitolina n. 38 del 17 luglio 2015 è stato approvato il “Regolamento per l’Affidamento in comodato d’uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani”;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

DEFINIZIONE DEI RUOLI

Al Municipio, compete:

- il controllo della coerenza delle attività connesse agli Orti/Giardini Urbani svolte dall’Associazione comodataria in base alle disposizioni del Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani.

All’Associazione spetta:

- la raccolta delle istanze dei cittadini di richiesta delle singole particelle che costituiscono i lotti attribuiti in gestione;
- l’assegnazione delle particelle;
- la corretta gestione dei lotti delle attività esercitate dagli assegnatari delle particelle in accordo a quanto riportato nella presente convenzione;
- la predisposizione di un registro soci assegnatari delle singole particelle da comunicare annualmente al Municipio;
- l’impegno a garantire che siano interdette la semina, l’impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di OGM (Organismi Geneticamente modificati).

Art.3

AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DELL’AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD ORTI E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE

Con la presente il Municipio Roma V di Roma Capitale, conferisce all’Associazione AGRO-CLUB Roma 7 in comodato d’uso il/i lotto/i denominato/i Lotto 1 – Parco Alessandrino / Tor Tre Teste e Lotto 2 – Parco di Tor sapienza.

L'Associazione comodataria della suddetta area sarà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e giardini Urbani (OGU) così come è stato presentato e approvato dai competenti uffici Municipali di pertinenza territoriale e a svolgere le attività di gestione connesse, definite e concertate.

Il comodato non può essere ceduto a terzi.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.

Qualora il Presidente/Rappresentante Legale dell'Associazione "AGRO-CLUB Roma 7" debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite PEC al Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa Ufficio Centro Educazione Ambientale.

Art. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata massima di 6 anni, a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione. Può essere autorizzato, con apposito provvedimento, un solo eventuale rinnovo, per ulteriori 1 anno, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione e la corretta gestione dell'area.

L'Associazione comodataria dovrà presentare istanza formale al Municipio Roma V, entro tre mesi prima della data di scadenza della convenzione in atto.

La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento.

Alla scadenza dell'unico rinnovo si procede ad un nuovo affidamento.

Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'Associazione comodataria, ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate.

La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto.

Art. 5

ATTIVITA' E OBIETTIVI

L'Associazione comodataria avrà cura di:

- Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o aree condivise con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
- Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc) coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
- Recintare l'intera area oggetto di Orti/Giardini Urbani, laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, previa autorizzazione della competente direzione Tecnica del Municipio Roma V, con rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti che non prevedano opere murarie e siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli di ingresso alla apertura e chiusura provvederà

A parità di punteggio sarà considerato come titolo di precedenza:

1. assegnazione già in corso di una particella ortiva con coltivazione attiva, presso le medesime aree in continuità con la precedente convenzione.
2. la data di presentazione della domanda;
3. il criterio della minore età del richiedente.

Non potranno essere ammesse richieste da parte di cittadini che siano proprietari o abbiano nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale.

L'assegnazione delle particelle non può essere trasferita a terzi.

L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Associazione comodataria.

L'Associazione comodataria provvederà alla sostituzione dell'assegnatario solo a causa di impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino urbano per un massimo di 6 mesi senza soluzione di continuità non rinnovabile.

Art. 7 RESPONSABILITÀ

La responsabilità solidale dell'Associazione comodataria, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.

Art. 8 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

L'Associazione comodataria provvederà alla revoca dell'assegnazione della particella informando il Municipio Roma V, qualora di verifici una o più delle seguenti condizioni:

- mancata coltivazione, impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi;
- trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
- gravi inadempienze alle norme riportate nella presente convenzione e nel "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani." Deliberazione Assemblea Capitolina n. 38 del 17 Luglio 2015;
- sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse;
- turbativa della convivenza civile.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione comodataria.

In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo familiare, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione della conduzione dell'orto, in mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'Associazione comodataria per una nuova assegnazione.

Art. 9
RISOLUZIONE

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Associazione comodataria, il Municipio Roma V procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.

Il Municipio Roma V si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso all'Associazione comodataria, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'Associazione comodataria alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

Il Municipio Roma V si riserva il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad Orti/Giardini Urbani nel caso in cui l'Associazione comodataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente convenzione e del "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani." Deliberazione Assemblea Capitolina n. 38 del 17 Luglio 2015, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e buona riuscita delle attività.

Art. 10
DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, nel caso di mancata risoluzione, le controversie saranno deferite al Foro competente di Roma Capitale.

Art. 11
NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile, nonché a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso contemplate e previste nel presente atto.

Il presente atto è redatto in duplice originale uno per ciascuna delle parti contraenti.

Roma 17/01/2024

Per il Municipio Roma V
Direzione Socio Educativa

Il Direttore
dott. Paolo Palmucci

Per l'Associazione AGRO-CLUB Roma 7
Il Legale Rappresentante

Luigi Zarrillo

FIRMATO IN ORIGINALE

COPIA DEPOSITATA AGLI ATT